



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Informazioni sintetiche sull'Ufficio liquidazioni della Corte d'Appello.

1. L'Ufficio Liquidazioni della Corte d'Appello si occupa soltanto delle istanze di liquidazione relative alle attività svolte da professionisti nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello.

2. Le informazioni sui pagamenti delle fatture emesse da altri Uffici del distretto possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: funzionariodelegato.ca.firenze@giustizia.it.

3. Nel settore penale, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sottoscritto dalla Corte d'Appello, dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello, dagli Ordini degli Avvocati del distretto, dalla Camera penale di Firenze e dal Coordinamento delle Camere penali della Toscana, l'istanza di liquidazione deve essere preventivamente caricata dal professionista nel registro informatico SIamm. In udienza il difensore provvede al deposito di copia dell'istanza caricata SIamm unitamente alla notula e alla documentazione a supporto.

In tale caso la Corte, contestualmente alla lettura del dispositivo, dispone con separato provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore in base ai parametri predeterminati nel citato Protocollo.

Il Procuratore generale rinuncia a proporre opposizione, dandone atto nel verbale di udienza

Il decreto viene immediatamente trasmesso all'Ufficio spese di giustizia per gli adempimenti conseguenti.

Qualora l'istanza non sia preventivamente caricata sul SIamm, non troveranno applicazione le regole concordate con il Protocollo in precedenza richiamato.

Se l'istanza non viene depositata in udienza, ma successivamente, deve essere depositata esclusivamente all'Ufficio Liquidazioni, previo inserimento al SIamm

4. Nel settore civile, l'istanza di liquidazione deve essere, a pena di inammissibilità, inserita su PCT prima dell'udienza ovvero depositata in udienza; l'istanza deve comunque essere caricata sul SIamm.

5. Dopo l'inserimento nel SIamm, l'istanza viene visualizzata dal beneficiario nello stato "In attesa di validazione"

Quando l'Ufficio prende in carico l'istanza sul SIamm, l'istanza viene visualizzata dal beneficiario nello stato "presa in carico".

Quando l'Ufficio inserisce nel SIamm il contenuto del decreto di liquidazione, l'istanza viene visualizzata dal beneficiario nello stato "provvedimento lordo emesso".

Quando l'Ufficio inserisce nel SIamm la data di esecutività, l'istanza viene visualizzata dal beneficiario nello stato "provvedimento lordo esecutivo".

Quando l'istanza si trova nello stato "provvedimento lordo esecutivo" può essere emessa la fattura da parte del professionista.

